

**Edizione di lunedì 3 aprile 2017**

## **CONTROLLO**

**Nuovo format per le “Attestazioni scritte” della direzione**  
di **Fabio Landuzzi**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Violazioni ambientali e particolare tenuità del fatto**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **BILANCIO**

**La relazione sulla gestione**  
di **Federica Furlani**

## **IVA**

**Rimborso Iva anche in caso di nomina tardiva rappresentante fiscale**  
di **Marco Peirolo**

## **ADEMPIMENTI**

**Spesometro 2016: adempimento in arrivo**  
di **Dottryna**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Parlare in pubblico: il gatto che c'è in noi**  
di **Laura Maestri**

## CONTROLLO

---

### ***Nuovo format per le “Attestazioni scritte” della direzione***

di **Fabio Landuzzi**

Con il **Documento di ricerca n. 204**, che sostituisce il precedente n. 194 (pubblicato a gennaio 2016), **Assirevi** aggiorna il contenuto delle **Attestazioni scritte** che devono essere rilasciate dalla **direzione della società** secondo le indicazioni contenute nel **Principio di revisione Isa Italia 580**.

L'**aggiornamento**, che riguarda tanto le Attestazioni scritte da rilasciare nell'ambito della revisione legale dei conti del **bilancio d'esercizio** quanto del bilancio consolidato, si è reso necessario in conseguenza delle modifiche introdotte nella disciplina dei bilanci annuali con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 139/2015** e con l'approvazione definitiva, avvenuta a dicembre 2016, dei **nuovi Principi contabili OIC**.

In allegato al Documento di ricerca n. 204 di Assirevi sono quindi proposte:

- l'esempio di lettera di **Attestazione relativa al bilancio d'esercizio** ed al bilancio consolidato predisposti secondo i **Principi contabili internazionali (Allegato A)**;
- l'esempio di lettera di **Attestazione relativa al bilancio d'esercizio** ed al bilancio consolidato predisposti secondo le **norme di legge italiane** ed i Principi contabili nazionali (**Allegato B**);
- l'esempio di lettera di **Attestazione per la revisione contabile limitata** del bilancio consolidato semestrale abbreviato incluso nella Relazione finanziaria semestrale (**Allegato C**).

Naturalmente, sottolinea Assirevi, i **format proposti** – i quali sono stati preparati tenendo conto del contenuto dell'esempio di lettera di Attestazione di cui all'Appendice 2 dell'Isa Italia 580 – dovranno essere **adattati dal revisore alle singole circostanze** che caratterizzano la società oggetto della revisione legale dei conti; tuttavia, osserva Assirevi, le modifiche apportate non devono **mai comportare l'eliminazione di attestazioni** previste del Principio di revisione Isa Italia 580 oppure previste da altri principi di revisione.

Qual'è la funzione delle lettere di Attestazione scritta? Nella sostanza, con esse la **Direzione della società** attesta la **propria responsabilità** con riferimento a due aspetti specifici:

- l'aver adempiuto alle proprie **responsabilità relative alla redazione del bilancio** secondo il quadro normativo di riferimento;
- l'aver fornito al revisore **tutte le informazioni pertinenti** ed anche aver consentito l'accesso alle medesime secondo i termini previsti dall'incarico di revisione, nonché

aver **registrato** e riflesso nel bilancio tali informazioni complete.

Inoltre, le lettere di Attestazione servono a dare **conferma al revisore** – anche ai sensi e per gli effetti di cui agli [articoli 1227 e 2049 cod. civ.](#) – della **completezza, autenticità e attendibilità** della documentazione messa a disposizione del revisore da parte della società, nonché della **esattezza e correttezza** delle **informazioni comunicate verbalmente** e perciò riepilogate nella Attestazione scritta.

Stante il contenuto e la funzione delle Attestazioni scritte, **non è** perciò **ammesso** che esse siano **condizionate dalla Direzione** al fatto di essere espresse “*al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni*”.

Per quanto concerne il contenuto del “**nuovo**” **format** di lettera di Attestazione, è interessante soffermarsi su un punto che risulta **non modificato** nei suoi contenuti sostanziali; riferendosi all'esempio di lettera di Attestazione prevista per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC, al **punto 2 dell'Allegato B**, quando si tratta del tipo di controllo e di **giudizio che il revisore è chiamato ad esprimere sulla Relazione sulla gestione**, il testo fa ancora riferimento rispettivamente:

- al “**giudizio di coerenza**” delle informazioni in essa fornite con il bilancio d'esercizio (o consolidato); e
- al fatto che esso “*non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge che ne disciplinano il contenuto*”.

In via indiretta, parrebbe quindi dedursi che la **decorrenza delle modifiche** introdotte dall'[articolo 17, D.Lgs. 135/2016](#) all'[articolo 14, D.Lgs. 39/2010](#), ossia dell'indicazione nella relazione di revisione anche di una “**dichiarazione**” circa “*l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione*”, venga **posticipata ai bilanci 2017**.

La questione, come si sa, è **piuttosto controversa** in quanto in questo senso depone la **norma transitoria** di cui all'[articolo 27, comma 9, del D.Lgs. 135/2016](#), la quale esonera da questo nuovo obbligo del revisore i **bilanci degli esercizi sociali in corso alla data di entrata in vigore del decreto** (5 agosto 2016). Tuttavia, secondo altri, poiché tale obbligo è previsto dalla [Direttiva 2013/34/Ue](#) e dalla [Direttiva 2014/56/Ue](#), esso sarebbe già in vigore per i **bilanci 2016**.

Il punto, però, è che tale controllo non sarebbe allo stato coperto da alcuna procedura, in quanto non è stato sinora pubblicato l'aggiornamento del **principio di revisione SA Italia 720B**. In tal senso si è espresso il **CNDCEC** nel documento “**La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016**” pubblicato lo scorso 21 marzo.

Master di specializzazione

# REVISIONE LEGALE DEI CONTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Violazioni ambientali e particolare tenuità del fatto***

di **Luigi Ferrajoli**

Secondo la Corte di Cassazione, l'istituto della **non punibilità per particolare tenuità del fatto**, previsto dall'[articolo 131-bis c.p.](#), avendo **natura sostanziale**, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2015, anche ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione e, solo per questi, **la relativa questione**, in applicazione degli [articoli 2, comma 4, c.p.](#) e [129 c.p.p.](#), è **deducibile e rilevabile d'ufficio** ex [articolo 609, comma 2, c.p.p.](#), anche nel caso di ricorso inammissibile e anche per la prima volta in Cassazione, sempre che l'[articolo 131-bis c.p.](#) non fosse già in vigore **alla data della deliberazione** della sentenza impugnata.

Questo interessante principio è stato sancito dalla **Suprema Corte nella sentenza 48576/2016** in relazione alla fattispecie penale di **effettuazione di scarichi di acque reflue industriali** senza la preventiva autorizzazione amministrativa, prevista e punita dall'[articolo 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006](#).

La peculiarità della vicenda era data dal fatto che l'imputato era titolare di una ditta per la vendita e riparazione gomme e, nel corso del **procedimento di opposizione al decreto penale di condanna**, aveva eccepito che, in realtà, gli scarichi in questione **non avevano natura industriale**, dato che le acque erano destinate prevalentemente alle normali operazioni di lavaggio del locale con *"comuni detergenti e sgrassatori e con l'uso di acqua in bacinella che viene poi versata nel buttatoio presente nel bagno del personale"*.

Tuttavia, il Giudice del Tribunale dell'opposizione aveva respinto la tesi difensiva ritenendo che **i reflui provenienti dal lavaggio degli ambienti dell'officina avessero natura industriale** e, nel determinare il trattamento sanzionatorio, pur non ravvisando elementi positivamente valutabili per la concessione delle **attenuanti generiche**, aveva comunque ritenuto che per *"la natura dell'attività esercitata e le presumibili caratteristiche quantitative e qualitative dei reflui prodotti"* **il fatto non fosse "connotato da particolare gravità"**, giustificando l'applicazione della sola **pena pecuniaria di 2.500,00 euro** di ammenda.

Nel ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza di condanna l'imputato eccepiva, tra l'altro, la **violazione dell'[articolo 606 comma 1, lettera b\) c.p.p.](#), in riferimento all'[articolo 131-bis c.p.](#)**; considerate, infatti, l'incensuratezza del ricorrente, la modalità della condotta, l'esiguità del pericolo ed il comportamento del medesimo imputato, che dopo l'accertamento aveva immediatamente attivato la procedura per ottenere il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Comune, questi chiedeva il **riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'[articolo 131-bis c.p.](#)**

La Cassazione ha accolto tale doglianza ritenendo applicabile l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#), **anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'istituto introdotta dal D.Lgs. 28/2015** e anche se l'eccezione è sollevata per la prima volta avanti alla Cassazione, a patto che l'[articolo 131-bis c.p.](#) non fosse già in vigore **alla data della deliberazione della sentenza impugnata**.

Poiché, nel caso in esame, la sentenza impugnata avanti alla Suprema Corte era stata **pronunciata dopo l'entrata in vigore della citata norma**, la Cassazione ha ritenuto che la questione fosse stata proposta legittimamente.

Nella sentenza è poi precisato che la Corte di Cassazione “*deve fondare la propria decisione in ordine all'applicabilità dell'istituto basandosi sul testo della sentenza impugnata e sugli atti processuali non sottratti alla propria cognizione e, qualora reputi direttamente applicabile la causa speciale di non punibilità, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità e la dichiara d'ufficio, ex articolo 129 c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'articolo 620 c.p.p., comma 1, lett. I), (Sezioni Unite, 13681/2016, cit.)*”.

Qualora, invece, risultino necessari **accertamenti di merito** circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità, deve annullare la sentenza con rinvio.

Nella fattispecie in commento la Cassazione ha rilevato che il ricorrente aveva fornito diversi elementi per fondare la richiesta di **applicabilità dell'istituto** (l'immediata attivazione della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Comune, la sua incensuratezza, l'occasionalità della condotta, che avrebbe escluso l'abitudine del comportamento) ed ha quindi disposto **l'annullamento della sentenza impugnata** con rinvio al Tribunale per la valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti per l'applicabilità della invocata **causa di non punibilità**.

Master di specializzazione

**VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E  
PENALI IN MATERIA AMBIENTALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## BILANCIO

---

### *La relazione sulla gestione*

di **Federica Furlani**

Per le società che redigono il **bilancio nella forma ordinaria**, il progetto di bilancio da sottoporre ai soci per l'approvazione deve essere accompagnato da una **relazione degli amministratori**, che prende il nome di **relazione sulla gestione**, il cui contenuto è di carattere essenzialmente descrittivo.

Il contenuto è disciplinato principalmente dall'[articolo 2428 cod. civ.](#), ma bisogna tener conto anche di altre disposizioni che richiedono l'indicazione di ulteriori informazioni.

Le informazioni base richieste dal [comma 1 dell'articolo 2428 cod. civ.](#) sono:

- **un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione** della società, **dell'andamento e del risultato della gestione**, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. La declinazione pratica di tale analisi richiede innanzitutto una **riclassificazione sia del conto economico**, in modo da **evidenziare i risultati intermedi significativi** (valore aggiunto, Mol, Ebitda, Ebit, etc.) da confrontarsi con quelli dell'esercizio precedente rilevando il contributo apportato dalle diverse aree della gestione dell'impresa, sia **dello stato patrimoniale**, distinguendo le poste in base alla durata secondo un'ottica finanziaria (attività/passività correnti e non correnti) e/o funzionale (attività/passività operative e finanziarie). Inoltre, nella misura in cui la società operi in **settori diversificati o sia una multinazionale**, l'andamento della società va descritto sia nel suo complesso che con riferimento ai vari settori in cui questa opera, anche attraverso società controllate.
- **una descrizione dei principali rischi e incertezze** cui la società è esposta, ovvero la possibilità di subire **un danno o una perdita o l'esposizione ad un pericolo**: rischi che variano a seconda del settore di appartenenza e del tipo di attività esercitata e possono essere sia **rischi esterni** all'azienda, legati cioè all'andamento economico generale, a regolamenti, leggi, politiche ambientali e macroeconomiche, etc., che **interni**. È inoltre opportuno che, oltre **all'elencazione dei rischi**, vengano evidenziate le azioni intraprese per la **gestione ed il controllo degli stessi**. Ad esempio in relazione al rischio finanziario e di cambio, vanno descritte le eventuali **politiche di copertura** adottate anche facendo riferimento alla loro modalità di contabilizzazione nel bilancio, anche alla luce delle **nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati**. Per quanto riguarda **le incertezze**, bisogna far riferimento a **eventi futuri** le cui conseguenze non sono note all'atto della stesura della relazione sulla gestione:

possono riguardare alcune poste di bilancio particolarmente sensibili e critiche, come **la svalutazione dei crediti e delle partecipazioni**, o aspetti connessi alla **continuità aziendale** (affidamenti bancari, causa passiva, etc.). La descrizione dei rischi e delle incertezze a cui è sottoposta la società, conosciuti alla data di redazione del bilancio, consente di evidenziare l'esistenza di **possibili eventi** che potrebbero compromettere la **continuità aziendale** (c.d. *going concern*).

Il secondo comma dell'[articolo 2428 cod. civ.](#) specifica che l'analisi richiesta deve essere **coerente con l'entità e la complessità degli affari** della società e contenere:

- gli **indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, quelli **non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità degli, comprese le **informazioni attinenti all'ambiente e al personale**;
- e, se opportuno, **riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi** su di essi.

L'ultimo comma dell'[articolo 2428 cod. civ.](#) prevede infine **l'obbligo di inserire nella relazione sulla gestione** le seguenti **informazioni specifiche**:

- **le attività di ricerca e sviluppo** (il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività, il totale dei costi eventualmente capitalizzati con indicazione delle ragioni sottostanti la capitalizzazione – solo per i costi di sviluppo non essendo più capitalizzabili quelli di ricerca – gli eventuali contributi ricevuti a fronte di tale attività, etc.);
- **i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime** (sia di natura quantitativa che qualitativa, indicando in particolare la natura – commerciale o finanziaria – dei crediti e debiti infragruppo e le relative condizioni – tassi, scadenze, etc. – i rapporti contrattuali esistenti, eventuali fidejussioni e altre garanzie prestate o ricevute, etc.);
- **il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti** possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale;
- **gli acquisti e le vendite delle azioni e quote di cui al punto precedente**, con indicazione dei corrispettivi e delle relative motivazioni;
- **l'evoluzione prevedibile della gestione**;
- **le informazioni in relazione all'uso di strumenti finanziari** (evidenziando gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari);
- **l'elenco delle sedi secondarie**.

Si evidenzia che, a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 la **proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite** va inserita nell'ambito della Nota

Integrativa ([articolo 2427, comma 1, 22-septies](#)) e non più nella relazione sulla gestione.

Tra le altre informazioni da inserire nella relazione sulla gestione, non previste dall'articolo 2428 cod. civ, si segnala la necessità, nel caso in cui gli amministratori si siano avvalsi dalla facoltà di sottoporre per l'approvazione ai soci il progetto di bilancio nel **maggior termine di 180 giorni** ([articolo 2364 cod. civ.](#)), di **motivare le ragioni di tale differimento**, che devono essere legate alle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.



## IVA

---

# ***Rimborso Iva anche in caso di nomina tardiva rappresentante fiscale***

di **Marco Peirolo**

Sugli effetti della **tardiva identificazione ai fini del rimborso dell'eccedenza detraibile** risultante dalla somma algebrica delle operazioni attive e di quelle passive effettuate dal **soggetto non residente**, utili indicazioni sono state fornite a livello sia di prassi amministrativa, sia di giurisprudenza.

In merito agli acquisti effettuati dall'operatore estero prima della nomina del **rappresentante fiscale italiano**, la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 301/E/2002](#) ha fornito risposta all'istanza di interpello con la quale il contribuente ha chiesto se, una volta nominato il rappresentante in Italia, quest'ultimo possa, **previa registrazione delle fatture passive**, portare **in detrazione la relativa imposta** ai fini della determinazione della **posizione Iva relativa al periodo di riferimento**.

L'istante ha ritenuto che **l'obbligo della preventiva nomina del rappresentante fiscale** non costituisce una condizione sostanziale per l'esercizio della **detrazione dell'Iva** sugli acquisti precedentemente effettuati e che **il recupero dell'imposta** può avvenire, nei modi ordinari, **annotando le relative fatture** nel registro degli acquisti tenuto dal rappresentante fiscale successivamente alla nomina.

L'Agenzia delle Entrate, nel respingere la soluzione proposta dall'istante, ha precisato che la fattispecie configura un'**ipotesi di mancata nomina del rappresentante fiscale precedente agli acquisti e non una tardiva comunicazione all'Ufficio dell'atto di nomina**. La violazione **preclude**, in capo alla posizione Iva successivamente accesa, la detrazione e, quindi, **anche il rimborso**, tenuto conto della previsione:

- da un lato, dell'[articolo 1, comma 4, del D.P.R. 441/1997](#), al quale rinvia il citato [articolo 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#), che richiede che il rapporto di rappresentanza sia **anteriore al "passaggio dei beni"**;
- dall'altro, dell'[articolo 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#), che fissa la **responsabilità in solido con il rappresentato del rappresentante fiscale** relativamente a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva.

Le indicazioni che precedono sono state confermate dalla [risoluzione 31/E/2005](#), la quale ha, tuttavia, ammesso **il rimborso in capo alla posizione Iva italiana** nell'ipotesi in cui il soggetto non residente si sia **identificato direttamente in Italia**, ai sensi dell'[articolo 35-ter del D.P.R.](#)

[633/1972](#), successivamente al compimento delle operazioni attive e passive ivi territorialmente rilevanti.

Con questa forma alternativa di identificazione **non opera la responsabilità solidale prevista per il rappresentante fiscale**, per cui l'identificazione tardiva dà senz'altro luogo ad una violazione (nella specie, dell'[articolo 35-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#), in base al quale i soggetti non residenti che intendono assolvere gli **obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva direttamente** devono dichiararlo prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema), ma – sul piano sostanziale – il rimborso di cui all'[articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972](#), cioè quello chiesto dalla partita Iva italiana, è ammesso purché il richiedente sia in grado di dimostrare di avere effettuato gli acquisti **in relazione ad un'attività economica avviata**.

In definitiva, la circostanza che il soggetto non residente si identifichi tardivamente **non può pregiudicare l'esercizio dei diritti sostanziali connessi con l'attività esercitata**, per cui la violazione commessa ha effetti esclusivamente sul piano sanzionatorio.

Sulla questione degli effetti della **tardiva nomina del rappresentante fiscale** sul credito Iva la giurisprudenza di merito si pone in contrasto con la posizione dell'Amministrazione finanziaria.

La C.T.R. di Milano, con la sentenza 51/10/06 del 2006 ha affermato che la censura dell'Ufficio muove da un'interpretazione della normativa informata ad un *“rigido formalismo ermeneutico ancorato alla sola lettera della legge”* che non trova riscontro nella reale intenzione del legislatore che ha **inteso disciplinare più i profili probatori che quelli costitutivi del rapporto di rappresentanza**. Allo stesso modo, la C.T.R. di Firenze, con la sentenza 2453/5/14 del 2014, ha stabilito che la nomina del rappresentante fiscale effettuata **successivamente** alle operazioni di acquisto **non costituisce un impedimento sostanziale all'ottenimento del rimborso dell'Iva** assolta dal soggetto estero per l'acquisto dei beni in Italia.

Del resto, la stessa Amministrazione finanziaria, con la [risoluzione 129/E/2009](#), ha impartito istruzioni agli Uffici affinché **verifichino documentalmente la sussistenza dei requisiti sostanziali** per ottenere il rimborso dell'imposta, anziché limitarsi ad eccepire la tardiva identificazione da parte del soggetto estero ai sensi dell'[articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972](#), di cui la nomina del rappresentante fiscale costituisce una modalità alternativa e, pertanto, **equiparabile agli effetti della tardività**. I giudici d'appello hanno, pertanto, ritenuto che la nomina, seppure tardivamente rispetto alle operazioni di acquisto, sia stata effettuata e, poiché **l'Ufficio non ha contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali** per l'ottenimento del rimborso, il diniego del medesimo **non risulta legittimo**.

L'orientamento esposto si pone in linea con quello espresso dalla **Corte di Cassazione nella sentenza 5400/2015**, a sua volta conforme all'insegnamento offerto dalla **giurisprudenza comunitaria** (causa C-590/13, *Idexx Laboratories Italia* e giurisprudenza ivi citata). Secondo i giudici di legittimità, la nomina irregolare del rappresentante fiscale **non preclude il diritto alla**

**detrazione** e, quindi, al rimborso dell'imposta, siccome **il principio di neutralità implica che la detrazione non possa essere limitata o esclusa se i requisiti sostanziali previsti per il suo esercizio risultano soddisfatti.**



*La soluzione ai tuoi casi,*  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## ADEMPIMENTI

---

### **Spesometro 2016: adempimento in arrivo**

di Dottryna



**Countdown per lo spesometro “annuale”.** In vista delle prossime scadenze del **10/04/2017** per i contribuenti “mensili” e **20/04/2017** per i contribuenti “trimestrali”, è stata pubblicata in [Dottryna](#) la scheda autorale che tratta in modo esaustivo i diversi aspetti dell’adempimento. Al fine di fornire uno strumento pratico e di sintesi, si propone un estratto della scheda di studio nell’ambito della quale si ripercorrono le casistiche oggetto di **chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate** ad oggi ancora valide ai fini dell’adempimento.

#### **Fattispecie**

#### **Chiarimenti**

**Contabilità separata** Nel caso in cui il contribuente eserciti **2 attività in contabilità separata** ([articolo 36, D.P.R. 633/1972](#)) la **fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata**, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, **compilando un dettaglio unico**, al netto di eventuali voci fuori campo Iva.

**Autotrasportatori** Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ([articolo 74 del D.P.R. 633/1972](#)) l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

**Compensi Videopoker** È **esclusa dallo spesometro** la comunicazione dei dati relativi i compensi spettanti ai “*terzi incaricati*” riguardante le operazioni di raccolta delle giocate tramite apparecchi del gioco lecito (slot-machine e VLT) in quanto trattasi di “*informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziaria*”.

Pertanto, **i concessionari, i gestori e gli esercenti**

**risultano esonerati dall'adempimento unicamente per le operazioni di raccolta delle giocate con gli apparecchi** di cui all'articolo 100 comma 6 del TULPS mentre per le altre operazioni poste in essere da tali soggetti resta l'obbligo di presentazione dello spesometro. (Agenzia Entrate, prot. 1356/2014)

#### Nuovi Minimi

Il contribuente che adotta il regime dei c.d. "nuovi minimi" è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solo nel caso in cui consegue ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi di uscita dal regime dei minimi l'obbligo decorre dall'anno successivo.

#### Fatture ricevute da minimi

**Le fatture d'acquisto ricevute da un contribuente minimo sono da comprendere nella comunicazione;** queste, pur non recando addebito di imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini Iva. L'esonero dallo spesometro riguarda solo il contribuente minimo e non i relativi clienti. Analoghe considerazioni vanno fatte per le fatture emesse da un **contribuente forfettario**.

#### Iva margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (**D.L. 41/1995**) non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad € 3.600.

#### Spedizioni internazionali di merci

Le **prestazioni di servizio** strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'[articolo 9 del D.P.R. 633/1972](#) **sono da comunicare al netto degli importi esclusi** (ad esempio, diritti doganali).

Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate/ricevute in ambito comunitario, in quanto, come precisato dalla [circolare AdE 24/E/2011](#), tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli Intra.

#### Schede carburante

In seguito alle modifiche apportate dall'[articolo 7, comma 2 del D.L. 70/2011](#) "*... i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante ...*".

Pertanto, restano esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito (gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari).

Nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante è prevista la possibilità per il soggetto tenuto alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

<b>Cessioni autofattura</b>	<b>gratuite</b> Le cessioni gratuite di beni oggetto di “auto-fatturazione” rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita Iva del cedente.
<b>Fatture cointestate</b>	Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
<b>Vendite per corrispondenza</b>	Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’Iva.
<b>Leasing e noleggio</b>	In presenza di contratti di leasing/noleggio è stato disposto l’esonero dalla comunicazione per i <b>prestatori</b> (società di leasing o noleggio) in quanto i dati dell’attività sono ancora oggetto per il 2016 dello specifico invio con il modello “ <i>Comunicazione contratti di leasing e di noleggio</i> ” di cui al <a href="#">Provvedimento 21/11/2011</a> . Si tratta, dunque, di un esonero disposto col solo fine di <b>evitare una duplicazione</b> dell’adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione.
<b>Corrispettivi SNAI</b>	Sono rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione le seguenti tipologie:

- corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex **articolo 110, comma 7, TULPS**;

- fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di privati;

Si ritiene che il chiarimento in esame sia da considerare “superato” limitatamente alle precisazioni fornite dall'Agenzia in data 31/01/2014 in materia di giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento.

**Distinte riepilogative ASL** Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Parlare in pubblico: il gatto che c'è in noi***

di **Laura Maestri**

**Parlare di fronte ad un pubblico** è una delle sfide che, più di altre, mette a dura prova le proprie sicurezze: anche quando si è ferrati **sull'argomento che si andrà ad esporre** e anche se si conoscono gli ascoltatori, c'è un momento in cui il proprio equilibrio emotivo vacilla e si è pervasi dalla sensazione che sia tutto sbagliato.

Non ci si sente più **realisticamente competenti per intervenire**, non si è più così certi che il pubblico sia favorevole, non si ricorda nemmeno la prima battuta con cui avevamo deciso di **aprire il discorso**. Tutto questo, il più delle volte, accade un attimo **prima di presentarsi all'audience**. Perché succede questo? Com'è possibile che tutta la razionalità venga spazzata via in un solo istante da una fugace emozione?

Una delle risposte risiede **nelle reazioni** del proprio corpo agli stimoli del nostro secondo cervello: quello che abbiamo nell'addome. In questa profonda parte del corpo risiedono più di cento milioni di neuroni: è di fatto un piccolo, secondo cervello, **della dimensione di quello di un gatto**. E, come perlopiù si comporterebbe un domestico felino, non è molto propenso ad ubbidire agli ordini del cervello primario: ha una sua autonomia e prende **ottime decisioni per nostro conto**. Ad esempio, converte il cibo di cui ci nutriamo in energia a disposizione per tutto il corpo, ci difende da sostanze tossiche, gestisce nel miglior modo possibile eccessi di cibo o di bevande ed in genere lavora molto bene, senza che nessuno glielo spieghi o glielo imponga.

I due cervelli **comunicano fra di loro** attraverso il nervo "vago" ed inviano segnali reciproci: quando sentiamo le famigerate "farfalle nello stomaco", stiamo parlando della **connessione emotiva trasmessa**, in modo **del tutto inconsapevole**, dal cervello primario a quello secondario.

Gli impulsi **viaggiano a doppio senso**: in qualche occasione, e in particolare quando siamo in procinto di affrontare una prova ad alto impatto emotivo come quella di affrontare un pubblico, il gatto che c'è in noi manda al cervello primario **segnali di disagio e di paura**. L'emozione negativa che offusca la mente non è altro che il messaggio inconscio che il nostro secondo cervello invia alla nostra parte razionale: percepiamo i sintomi della paura prima ancora di renderci conto di provarla e, soprattutto, di comprenderne l'origine.

Ci sono molte **tecniche per "addomesticare" il secondo cervello**: sono buoni alleati una respirazione profonda e il dialogo interno positivo, tanto per cominciare. Ma prima ancora, può aiutarci **la consapevolezza** della capacità del proprio corpo di costruire emozioni così accese da compromettere l'imminente prestazione sul palco. Comprendere razionalmente cosa stia succedendo nel proprio inconscio è il primo passo per trasformare la paura e l'ansia in **energia**

**positiva**, utilissima a rendere la propria esposizione più vigorosa e brillante!

